

**L'elezione del Presidente  
della Repubblica**

Anno 2022 - Gennaio

# Indice

- [Introduzione](#)
- [Il Presidente della Repubblica nell'ordinamento costituzionale](#)
- [La teoria dei "Poteri a fisarmonica"](#)
- [La procedura di elezione del Capo dello Stato](#)
- [La storia delle elezioni del Capo dello Stato](#)
- [I numeri dei partiti](#)
- [I delegati regionali](#)
- [I fattori di instabilità e incertezza](#)
- [Il ruolo della pandemia da Covid-19](#)
- [I potenziali nomi](#)
- [Lo scenario: elezione di Mario Draghi](#)
- [Lo scenario: la scadenza del mandato di Sergio Mattarella prima dell'elezione](#)

# Introduzione

---

Il 4 gennaio 2022, il Presidente della Camera Roberto Fico ha convocato il Parlamento in seduta comune per lunedì 24 gennaio 2022, alle ore 15, per la prima votazione per la scelta del nuovo Capo dello Stato.

Come da prassi, ha inviato comunicazione ai presidenti dei Consigli regionali che dovranno scegliere i delegati, 58 in totale, 3 per ciascuna Regione esclusa la Valle d'Aosta che ha un solo delegato. I delegati regionali si aggiungeranno ai 321 senatori e ai 630 deputati, per un totale di 1009 grandi elettori.

# Il Presidente della Repubblica nell'ordinamento costituzionale /1

---

Il Presidente della Repubblica è capo dello Stato e garante della Costituzione. Rappresentante dell'unità nazionale, rimane in carica per 7 anni.

La carta costituzionale, che menziona la figura in 19 articoli, prevede tra le sue prerogative:

- Può inviare messaggi alle Camere;
- Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione;
- Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo;
- Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti (i cosiddetti D.P.R.);
- Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione;
- Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato;
- Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere;
- Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere;
- Presiede il Consiglio superiore della magistratura;
- Può concedere grazia e commutare le pene;
- Conferisce le onorificenze della Repubblica;
- Può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

# Il Presidente della Repubblica nell'ordinamento costituzionale /2

---

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai Ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Il ruolo e l'azione del Presidente della Repubblica non si limita a mere funzioni di rappresentanza, ma può assumere un certo rilievo in determinati momenti della vita istituzionale del Paese. Tra questi, va sottolineata l'importanza della figura del Capo dello Stato nel processo di formazione del governo. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri. Egli è quindi chiamato a gestire le principali fasi della formazione dell'esecutivo, dalle consultazioni (con i Presidenti di Camera e Senato, ex Presidenti della Repubblica, Capi dei gruppi parlamentari e leader di partito) fino all'atto di nomina e giuramento del nuovo esecutivo, dal quale decorre il termine di 10 giorni per l'ottenimento della fiducia dalle camere.

# Il Presidente della Repubblica nell'ordinamento costituzionale /3

---

Tra i poteri formali del Presidente va anche sottolineata la promulgazione delle leggi, che generalmente avviene entro un mese dalla loro approvazione ai sensi dell'articolo 73 della Costituzione. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione: si tratta del potere di rinvio. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Il potere di rinvio delle leggi alle Camere costituisce una vera e propria garanzia contro la manifesta incostituzionalità dei provvedimenti. Tale potere è stato esercitato:

- 22 volte da Francesco Cossiga (1985-1992)
- 8 volte da Carlo Azeglio Ciampi (1999-2006)
- 7 volte da Sandro Pertini (1978-1985)
- 6 volte da Oscar Luigi Scalfaro (1992-1999)
- 1 volta da Giorgio Napolitano (2006-2015)
- 1 volta da Sergio Mattarella, nel caso della legge sulle mine antiuomo, per palese contrasto con gli art. 3 e art. 117.1 della Carta.

# Il Presidente della Repubblica nell'ordinamento costituzionale /4

---

Il Presidente della Repubblica può intervenire nel procedimento di formazione dei decreti-legge con un controllo preventivo di legittimità prima della loro emanazione, riservandosi un più ampio margine di autonomia decisionale in virtù dell'immediata entrata in vigore del provvedimento.

Altre importanti funzioni del Presidente della Repubblica non sono regolate dalla Costituzione. Il Capo dello Stato dispone di una vasta gamma di strumenti informali – il cosiddetto *soft power* presidenziale – come comunicati e note ufficiali, nonché dichiarazioni “quasi formali” a reti unificate.

I nostri padri costituenti hanno delineato il ruolo del Capo dello Stato nella Carta repubblicana con il concetto di magistratura di influenza. La fitta trama di relazioni che il Presidente della Repubblica intrattiene e instaura con gli altri organi istituzionali, politici e della società civile identifica l'opera di *moral suasion* di un soggetto la cui autorevolezza consente di orientare scelte e comportamenti altrui in relazione all'adozione di atti formali.

# La teoria dei "Poteri a fisarmonica"

---

La storia repubblicana italiana ha visto un sostanziale mutamento del ruolo del Capo dello Stato nel processo di formazione del governo.

La Seconda Repubblica era infatti contraddistinta dalla formazione di molti più esecutivi rispetto alla Prima, sempre di coalizione tra partiti e il cui perno era la Democrazia Cristiana. Assumevano quindi un ruolo fondamentale le Direzioni Nazionali e i Congressi di DC e PCI, mentre al Capo dello Stato e alle consultazioni veniva attribuito un ruolo più "notarile". Al contrario, la fase iniziale della Seconda Repubblica fu contraddistinta dal bipolarismo partitico, con maggioranze alternate nella formazione del governo. Questa seconda fase ha inoltre visto un susseguirsi di crisi che hanno determinato un maggior intervento del Presidente nel determinare e dare impulso agli indirizzi politico-istituzionali del Paese. Così come nella formazione del governo Monti, oggi nella formazione del Governo Draghi, in piena delicata gestione del PNRR, il Capo dello Stato ha proposto soluzioni ed assunto un vero e proprio ruolo di arbitro, in un processo di formazione dell'esecutivo dove le leve di tempo e metodo istituzionale hanno assunto una rilevanza fondamentale.

Da queste dinamiche deriva la metafora di Giuliano Amato dei poteri del Presidente della Repubblica come "poteri a fisarmonica". I presidenti hanno a loro disposizione una fisarmonica che entro certi limiti si può restringere, con presidenze "notarili" o allargare, con presidenze interventiste a seconda della maggiore o minore forza dei partiti.”.



# La procedura di elezione del Capo dello Stato /1

---

L'articolo 83 della Costituzione stabilisce le regole per la composizione del collegio elettorale che dovrà decidere la nomina del Capo dello Stato. Il collegio elettorale è composto da un totale di 1009 grandi elettori, così suddivisi:

- 321 senatori
- 630 deputati
- 58 delegati delle Regioni, 3 per ciascuna Regione esclusa la Valle d'Aosta che ha un solo delegato

Quando è comunicata la data della prima votazione, i presidenti di ogni Consiglio regionale dovranno convocare una o più sedute per convocare i delegati. La prassi vuole dei tre delegati regionali, uno viene scelto tra le file dell'opposizione, gli altri due tra le cariche principali come presidente della Regione, vicepresidente della Giunta, Presidente del Consiglio regionale o capogruppo del partito di maggioranza.

Con la nuova riforma sul taglio dei parlamentari, nella prossima Legislatura l'assemblea che voterà il Presidente della Repubblica passerà da 1.009 elettori a 665, compresi i sei senatori a vita attualmente in carica e di Sergio Mattarella, che in quanto Presidente emerito della Repubblica Italiana sarà senatore a vita.

# La procedura di elezione del Capo dello Stato /2

---

Il voto si svolge a scrutinio segreto nell'ordine di senatori, deputati e infine delegati regionali. Lo spoglio viene conteggiato ad alta voce dal Presidente della Camera dei Deputati.

Per i primi tre scrutini l'elezione avviene a maggioranza dei due terzi dell'assemblea, dal quarto scrutinio diventa sufficiente la maggioranza assoluta.

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto il cinquantesimo anno di età e goda dei diritti civili e politici.

La Costituzione vieta candidature ufficiali, e in forza di una prassi ormai consolidata nessuno avanza pubblicamente la propria candidatura prima o durante le elezioni.

# La storia delle elezioni del Capo dello Stato

---


Il primo Presidente della Repubblica è stato Enrico De Nicola, mentre l'unico a essere eletto per due mandati consecutivi fu Giorgio Napolitano nel 2013, causa un Parlamento appena insediato e privo di una maggioranza di governo in grado di indicare una nuova figura su cui convergere le preferenze.

Francesco Cossiga e Carlo Azeglio Ciampi sono invece stati eletti al primo scrutinio, e Giovanni Leone dopo il maggior numero di votazioni, ben 23.

Francesco Cossiga è diventato a 57 anni il Capo di Stato più giovane della Repubblica italiana, e Sandro Pertini a 82 il più anziano.

In tutto sono stati dodici i Presidenti della Repubblica e mai una donna è stata eletta alla carica di Capo dello Stato.

# Il numero degli scrutini nella storia dell'elezione del presidente della repubblica



Fonte: Rielaborazione a cura di Renovatio

**RENOVATIO**  
LOBBYING · PUBLIC AFFAIRS · GOVERNMENT RELATIONS


# I numeri dei partiti /1

---

I 1009 grandi elettori che eleggeranno il Presidente della Repubblica possono essere ricondotti a 3 macro-componenti politiche: il centro sinistra, il centro destra, il Movimento 5 Stelle.

- Il centro sinistra, composto da Partito Democratico, Italia Viva, Liberi e Uguali, + Europa e Azione, Centro Democratico, Idea Cambiamo, Italia dei Valori e Potere al Popolo, conta **237 voti comprensivi di delegati regionali**.
- Il centro destra, composto da Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Coraggio Italia, conta **446 voti comprensivi di delegati regionali**.
- Il Movimento 5 stelle conta **235 voti comprensivi di delegati regionali**.
- Le altre componenti, afferenti al gruppo misto e comprensive di senatori a vita, contano **91 voti**.

# I numeri dei partiti /2



# I numeri dei partiti /3

---


Viste le maggioranze necessarie per l'elezione del Presidente della Repubblica, è bene considerare i voti relativi oltre ai voti assoluti. Il centro sinistra conta sul 23% dei voti, il centro destra sul 44% e il Movimento 5 Stelle sul 23%. I restanti grandi elettori contano sul 9% dei voti totali.

La maggioranza dei due terzi dell'assemblea, pari a 673 voti, è raggiungibile esclusivamente con un accordo tra tutte le componenti.

La maggioranza assoluta di 505 voti richiederebbe invece il supporto del gruppo misto sia per il candidato del centro destra e sia per un ipotetico candidato di accordo tra centro sinistra e Movimento 5 Stelle.

# I numeri dei partiti /4

I grandi elettori: elezione del Presidente della Repubblica 2022  
Il peso relativo delle componenti politiche



Fonte: [Rielaborazione a cura di Renovatio](#)

RENOVATIO



# I delegati regionali /1

---

Importante notare che la ripartizione dei 58 delegati regionali nelle rispettive componenti (23 per il Centro Sinistra, 33 per il Centro Destra e 2 per il Movimento 5 Stelle) è stata effettuata sulla base delle attuali maggioranze nei Consigli Regionali, ma non è ancora ufficiale.

Le Assemblee Regionali per l'elezione dei delegati regionali sono state convocate nelle seguenti date:

- mercoledì 11 gennaio:
  - Basilicata - Eletti Vito Bardi (FI), Carmine Cicala (Lega), Francesco Pirro (FI)
  - Veneto - Eletti Luca Zaia (Lega), Roberto Ciambetti (Lega), Giacomo Possamai (PD)
  - Lazio - Eletti Marco Vincenzi (PD), Nicola Zingaretti (PD), Fabrizio Ghera (Fdl)
  - Liguria - Eletti Giovanni Toti (Coraggio Italia), Gianmarco Medusei (Lega), Fabio Tosi (M5S)
  - Piemonte - Eletti Alberto Cirio (FI), Stefano Allasia (Lega), Ravetti (PD)
  - Molise - Eletti Donato Toma (FI), Salvatore Micone (UdC), Andrea Greco (M5S)
  - Lombardia - Eletti Attilio Fontana (Lega), Alessandro Fermi (Lega), Dario Violi (M5S)
  - Umbria - Eletti Donatella Tesei (Lega), Fabio Paparelli (PD), Marco Squarta (Fdl)
  - Campania - Eletti Vincenzo De Luca (PD), Gennaro Olivero (PD), Annarita Patriarca (FI)

# I delegati regionali /2

---

Le Assemblee Regionali per l'elezione dei delegati regionali sono state convocate nelle seguenti date:


- mercoledì 12 gennaio:
  - Sicilia
  - Valle d'Aosta
  - Sardegna
  - Marche
- mercoledì 13 gennaio:
  - Puglia
  - Friuli-Venezia Giulia
  - Calabria
- lunedì 17 gennaio:
  - Trentino-Alto Adige
- martedì 18 gennaio:
  - Emilia-Romagna
  - Toscana

La regione Abruzzo ha nominato il 27 dicembre 2021 i suoi delegati: Marco Marsilio (Fdl), Lorenzo Sospiri (Fl), Sara Marcozzi (M5S)

# I delegati regionali /3

Distribuzione dei delegati regionali eletti per ciascun partito, all'11 gennaio 2022.

- Centro Destra: 18
- Centro Sinistra: 9
- Movimento 5 Stelle: 3



# I fattori di instabilità e incertezza

---

Sono inoltre da considerare i fattori di instabilità e incertezza di natura politica.

Italia Viva potrebbe non votare con il Centro Sinistra. Il partito conta 44 grandi elettori, che pesano per il 4,3% del totale, inseriti nella nostra proiezione all'interno della componente di centro sinistra. I voti di Italia Viva potrebbero tuttavia non appoggiare il candidato alla presidenza del centro sinistra.

Un ulteriore fattore di incertezza è rappresentato dai grandi elettori che non è stato possibile ricondurre alle 3 macro-componenti principali. I 91 voti del gruppo misto potrebbero risultare decisivi nell'elezione del Presidente della Repubblica anche dopo il terzo scrutinio. Non bisogna inoltre dimenticare che parte dei grandi elettori in questa componente sono parlamentari fuoriusciti dal Movimento 5 Stelle e potrebbero perciò allinearsi al gruppo durante la votazione.

# Il ruolo della pandemia da Covid-19 /1

---

La Pandemia da Covid-19 attualmente in corso avrà un'influenza sulla partecipazione alle elezioni, che a sua volta inciderà sulle tempistiche e sul risultato delle elezioni. I fattori chiave da considerare sono due: la positività e lo status vaccinale dei grandi elettori.

## La positività dei grandi elettori.

Un grande elettore risultato positivo al Covid-19 non potrà, verosimilmente, partecipare alle elezioni in quanto in quarantena. Sembra al momento esclusa la possibilità del voto da remoto.

Lo status vaccinale dei grandi elettori. Nonostante il Green Pass base, ottenibile con l'esito negativo di un tampone, sia sufficiente per l'accesso in aula, è possibile sorgano difficoltà rispetto agli spostamenti necessari per raggiungere Roma. Il Green Pass Rafforzato è infatti obbligatorio per l'uso di tutti i mezzi di trasporto, compresi aerei e traghetti. È già stato reso noto dai giornali che questa seconda problematica riguarda 5 grandi elettori sardi e siciliani (Pino Cabras e Andrea Vallasca, L'Alternativa c'è; Guido DeMartini, Lega; Michele Sodano e Simona Suriano, Indipendenti). Sempre secondo indiscrezioni giornalistiche, i grandi elettori impossibilitati per questa ragione a raggiungere la capitale sarebbero pronti a fare ricorso alla Corte costituzionale.

# Il ruolo della pandemia da Covid-19 /2

---

In entrambi i casi, in mancanza della possibilità di votare a distanza, si pone il problema dell'innalzamento surrettizio dei quorum.

Le maggioranze richieste per l'elezione del Presidente della Repubblica sono assolute, devono cioè essere superiori ai  $2/3$  (per i primi 3 scrutini) o alla metà più uno del numero totale degli aventi diritto al voto.

Considerano un ipotetico 10% di assenti (circa 100 grandi elettori) a causa della mancanza del Green Pass Rafforzato o della Positività al Covid-19, ne risulta che:

- i 673 voti necessari per raggiungere i  $2/3$ , si trasformano relativamente nei  $3/4$ , richiedendo che il 74% dei grandi elettori converga su un unico nome per i primi 3 scrutini
- i 505 voti necessari per raggiungere la maggioranza ( $1/2 + 1$ ), si trasformano relativamente in quasi  $3/5$ , richiedendo che il 55% dei grandi elettori converga su un unico nome per il quarto scrutinio e successivi

L'impossibilità per alcuni grandi elettori di partecipare alle elezioni può quindi rallentare significativamente il processo di elezione del Presidente della Repubblica.

# I potenziali nomi

---

Le indiscrezioni giornalistiche, le candidature e le autocandidature per il prossimo Presidente della Repubblica sono numerose. Nonostante la loro scarsa attendibilità, dovuta a dinamiche proprie dell'elezione del Presidente della Repubblica, sono di seguito indicati i nomi considerati più probabili e le posizioni dei principali partiti.

Sono generalmente considerate altamente probabili l'elezione di Mario Draghi e la ri-elezione di Sergio Mattarella, nonostante quest'ultimo si sia espresso in senso contrario con particolare riguardo alla istituzione di una prassi che la sua elezione comporterebbe.

Ulteriori potenziali Presidenti della Repubblica sono Silvio Berlusconi, Giuliano Amato (che secondo indiscrezioni giornalistiche starebbe facendo consultazioni in vista di una sua candidatura), Pierferdinando Casini, Dario Franceschini, Paolo Gentiloni, Giuliano Urbani, Lorenzo Guerini. Tra le donne si annoverano Marta Cartabia, Paola Severino, Letizia Moratti, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

# Lo scenario: elezione di Mario Draghi

---

Se Mario Draghi fosse eletto Presidente della Repubblica, si tratterebbe di un evento senza precedenti nella storia della Repubblica. Non è infatti mai accaduto che un Presidente del Consiglio dei Ministri in carica fosse eletto Presidente della Repubblica.

- **dimissioni di Mario Draghi da Presidente del Consiglio dei Ministri e apertura di una crisi di governo.** L'incompatibilità dell'ufficio di Presidente della Repubblica con qualsiasi altra carica, stabilito dall'articolo 84 della Costituzione, rende obbligato questo passaggio.
- **Renato Brunetta presidente pro tempore del Consiglio dei Ministri.** In quanto ministro più anziano, subentrerebbe quale capo dell'esecutivo in seguito alle dimissioni di Mario Draghi.
- **Mario Draghi, successivamente alla formalizzazione del passaggio di presidenza a Renato Brunetta, presta giuramento come Presidente della Repubblica nelle mani di Sergio Mattarella o Maria Elisabetta Alberti Casellati.**
- **Mario Draghi, in qualità di Presidente della Repubblica, inizia le consultazioni per risolvere la crisi di governo, formando un nuovo governo o sciogliendo le camere e indicando nuove elezioni.**



# Lo scenario: la scadenza del mandato di Sergio Mattarella prima dell'elezione

---

Sergio Mattarella ha prestato giuramento il 3 febbraio 2015, il suo mandato cesserà quindi il 3 febbraio 2022.

Uno scenario che pone alcune incognite è la scadenza del mandato di Sergio Mattarella prima dell'elezione del suo successore.

Non è ancora chiaro cosa possa succedere in questo caso, ma le possibilità per il giuramento del successore sono sostanzialmente 2:

- giuramento nelle mani di Sergio Mattarella in un regime di prorogatio: il mandato del presidente sarebbe esteso per il tempo necessario all'elezione e al giuramento del suo successore. Il Presidente della Repubblica può infatti rimanere in carica fino all'elezione del suo successore
- giuramento nelle mani di Maria Elisabetta Alberti Casellati: la presidente del Senato è la seconda carica dello stato e l'articolo 86 della costituzione prevede che adempia alle funzione del Presidente della Repubblica nel caso in cui il Presidente sia impossibilitato.

# RENOVATIO

LOBBYING · PUBLIC AFFAIRS · GOVERNMENT RELATIONS



TORINO



BARI



ROMA



BRUXELLES

 0118138745

 [INFO@RENOVATIOLAB.IT](mailto:INFO@RENOVATIOLAB.IT)

 [WWW.RENOVATIOLAB.IT](http://WWW.RENOVATIOLAB.IT)